

3. In tertiis, a causa della violazione dei principi generali di buona amministrazione e di trasparenza.

- (¹) 2014/792/UE: Decisione della Commissione del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 329, pag. 68).
- (²) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Cop/EUIPO - Conexa (AMPHIBIAN)

(Causa T-215/16)

(2016/C 251/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cop Vertriebs-GmbH (Aresing, Germania) (rappresentante: H. Hofmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Conexa LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «AMPHIBIAN» – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 359 251

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2016 nel procedimento R 1984/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o riformare la decisione impugnata;
- annullare o riformare la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel procedimento di cancellazione n. 9736 C del 14 settembre 2015;
- condannare l'EUIPO alle spese;

— fissare la data dell'udienza di discussione.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e di conseguenza b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Internacional de Productos Metálicos/Commissione

(Causa T-217/16)

(2016/C 251/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (Victoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentanti: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente, A. Monreal Lasheras, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere i motivi di annullamento dedotti e annullare l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia;
- riconoscere espressamente l'applicazione retroattiva degli effetti dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta il regolamento summenzionato, nei limiti in cui, benché abbia abrogato i dazi antidumping inizialmente imposti sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia, a seguito delle decisioni adottate dagli organi competenti dell'OMC, il suo articolo 2 limita il possibile rimborso dei dazi corrisposti, giacché non conferisce a tale abrogazione un carattere retroattivo, consentendo l'esistenza nell'ordinamento giuridico di dazi antidumping contrari alla normativa dell'OMC, senza che vi sia una giustificazione oggettiva di ordine pubblico alla base di tale decisione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 2 del regolamento impugnato, in quanto contrario all'accordo antidumping.
 - La ricorrente sostiene a tale riguardo che, atteso che la stessa Commissione ammette nel regolamento impugnato che l'abrogazione dei dazi antidumping è dovuta alla violazione dell'accordo antidumping da parte del Consiglio, la legittimità dell'articolo contestato dev'essere valutata tenendo conto degli obblighi contratti dall'Unione europea con la sottoscrizione dell'accordo antidumping.